

Tirocini: il rischio di un vuoto normativo

di Michele Tiraboschi

Con [sentenza n. 287 del 2012 la Corte Costituzionale](#) ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 11 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, con cui venivano stabiliti i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento a garanzia della loro genuinità, in quanto invasivo delle competenze riservate in materia alla potestà legislativa delle Regioni. In attesa della normativa di attuazione dell'articolo 1, commi 34-36, della legge n. 92 del 2012 (c.d. «riforma Fornero»), che prevede la definizione di linee-guida condivise in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, la materia dei tirocini formativi e di orientamento torna così in quello stato di totale incertezza normativa che ne ha favorito un utilizzo distorto e talvolta abusivo (cfr. i contributi raccolti in [S. Facello, F. Fazio \(a cura di\), Nuove regole per i tirocini, in Bollettino speciale ADAPT 51/2011](#)). Vero è infatti che, nonostante la competenza esclusiva rivendicata in materia, solo poche Regioni si sono dotate di una disciplina organica e autosufficiente dei tirocini formativi e di orientamento. Così come è vero che, in assenza di linee-guida e regole comuni, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento potrà variare in modo significativo tra Regione e Regione dando luogo a non giustificate disparità di trattamento che non poco incideranno anche sul corretto utilizzo delle tipologie contrattuali di primo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro come l'apprendistato, i contratti di lavoro temporaneo e di lavoro a progetto. Un quadro giuridico-istituzionale a "geografia variabile", dunque, che, seppure in linea con le competenze formalmente riservate dalla Costituzione alle Regioni, non ha sin qui consentito una evoluzione delle prassi e dei comportamenti di operatori e imprese coerente tanto con l'evoluzione delle metodologie di alternanza oggi promosse e incentivate dal sistema educativo di istruzione e formazione quanto con i profondi cambiamenti intervenuti a livello giuridico e istituzionale nella organizzazione e nella disciplina del mercato del lavoro.

Con la sentenza n. 287 del 2012 i nodi teorici e le criticità dell'istituto sembrano ora destinati ad aumentare posto che non è chiaro – e la Corte non lo precisa – quali sarebbero, se ve ne sono, i profili normativi dei tirocini destinati a trovare omogenea applicazione sul piano nazionale per evitare quelle disparità di trattamento e di tutela che molto hanno inciso negli anni passati sulla evoluzione dell'istituto. Ciò a maggiore ragione se si considera che l'intervento della Corte sembra travolgere non solo la normativa, invero essenziale e di buon senso, contenuta nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 138 del 2011, ma anche, e a maggior ragione, la disciplina di dettaglio di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al relativo regolamento di attuazione che, in ragione della sostanziale inerzia delle Regioni, ha sin qui rappresentato un riferimento imprescindibile per l'attivazione dei tirocini.

Michele Tiraboschi
(tiraboschi@unimore.it)